

OGGETTO: Approvazione tariffe servizio cimiteriale 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.37 del 21.12.2006 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e la delibera consiliare n. 40 di data 17.12.2003 con la quale si procedeva aggiornare le tariffe cimiteriali e la successiva delibera di giunta n. 91 di data 21.12.2006 con la quale si procedeva ad ulteriore aggiornamento delle tariffe cimiteriali;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n. 26 ha disposto che, a far data dal 2 marzo 2001 il servizio di cremazione dei cadaveri umani e il servizio di inumazione in campo comune sia gratuito solo in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre per tutti gli altri casi il servizio è a pagamento;
- la norma di cui sopra, pur essendo qualificata come interpretativa, stabilisce un principio nuovo, in base al quale, per i servizi di cremazione e di inumazione in campo comune, occorre stabilire una tariffa;

Attesa la necessità di procedere all'aggiornamento di alcune voci delle tariffe dei servizi cimiteriali al fine della copertura del costo del servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espressa dal Segretario comunale e contabile espressa dal Segretario comunale così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto l'art. 12, comma 4, del D.L. 31 agosto 1987 n. 559, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987 n. 440;

Visto l'art. 1, comma 7bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26;

Visto il D.M. 30 marzo 1998 recante "Determinazione, in via definitiva, della tariffa del servizio di cremazione di salme";

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe dei servizi cimiteriali del Comune di Castelnuovo, con decorrenza dal 01.01.2011 come segue:

	Ordinario	eventuale
INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	Euro 399,00	Maggiorazione 36 % per interventi effettuati in giornate festive Sconto del 10% per servizio di scavo e di interro fossa eseguito con mezzo meccanico
INUMAZIONE IN SEPOLTURA PRIVATA	Euro 399,00	Maggiorazione 36 % per interventi effettuati in giornate festive Sconto del 10% per servizio di scavo e di interro fossa eseguito con mezzo meccanico
ESUMAZIONE STRAORDINARIA A RICHIESTA	Euro 399,00	
TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI	Euro 75,00	Maggiorazione 36 % per interventi effettuati in giornate festive
TUMULAZIONE DI SALMA	Euro 150,00	Maggiorazione 36 % per interventi effettuati in giornate festive
ESTUMULAZIONE DI SALMA A RICHIESTA	Euro 150,00	Maggiorazione 36 % per interventi effettuati in giornate festive
FORNITURA DI CASSETTE DI ZINCO PER LOCULO OSSARIO	Euro 25,00	
CREMAZIONE DI SALMA (ESCLUSO TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI CREMAZIONE), SUCCESSIVA COLLOCAZIONE DELL'URNA CINERARIA IN NICCHIA O SEPOLTURA PRIVATA O NEL CINERARIO COMUNE	In base alla tariffa stabilita dall'ente gestore dell'impianto di cremazione, oltre agli oneri per la collocazione dell'urna cineraria (1).	

(1) La tariffa del servizio di cremazione di salme è determinata su tutto il territorio nazionale dal Decreto del Ministero degli Interni n. 95 del 24 aprile 1998. La tariffa attualmente è di Euro 351,19.

2. di introitare le somme presunte di EURO 3.000,00 alla risorsa 3010795 del bilancio 2011;
3. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.